CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI

SUB C)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 – CIG 9928535645

REG. INT. N. BOD8-437-2023

INDICE

Relazione Tecnica
Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Art. 2 – Normativa di riferimento
Art. 3 – Durata dell'appalto
Art. 4 – Luogo di esecuzione
Art. 5 – Caratteristiche del servizio
Art. 6 – Requisiti di partecipazione
Art. 7 – Responsabile Unico Procedimento
Art. 8 – Ammontare dell'appalto
Art. 9 – Costi specifici di sicurezza
Art. 10 – Corrispettivo dell'appalto
Art. 11 – Revisione prezzi
Art. 12 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Art. 13 – Personale
Art. 14 – Obblighi dell'Aggiudicatario
Art. 15 – Obblighi del Committente
Art. 16 – Obblighi Assicurativi
Art. 17 – Responsabilità civile e polizza assicurativa
Art. 18 – Tipologia dei veicoli
Art. 19 – Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale
Art. 20 – Sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Art. 26 D. Lgs. 81/2008) – Clausola sociale
Art. 21 – Pagamenti
Art. 22 – Obblighi del gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Clausola risolutiva
Art. 23 – Quinto d'obbligo
Art. 24 – Cessione, Subappalto e Subcontratto
Art. 25 – Inadempimenti e penali
Art. 26 – Risoluzione del contratto
Art. 27 – Recesso unilaterale e rinegoziazione
Art. 28 – Stipula del contratto – Esecuzione anticipata – Garanzia definitiva
Art. 29 – Obblighi di riservatezza e non divulgazione
Art. 30 – Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento U.E. 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Art. 31 – Trattamento dei dati da parte dell'affidatario
Art. 32 - Spese di contratto ed imposte
Art. 33 – Controversie
Art. 34 - Rinvio alle disposizioni di legge

RELAZIONE TECNICA

Il presente affidamento riguarda la gestione del Servizio di trasporto scolastico comunale AA.SS. 2023-2024 e 2024-2025.
L'affidatario dovrà mettere a disposizione il mezzo di trasporto adeguato e il relativo conducente, durante il tragitto.
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della normativa regionale (L.R. 28/2007) nonché di quanto previsto dal presente capitolato.
La stazione appaltante fornirà la presenza di un accompagnatore durante il tragitto dal domicilio alle scuole primarie cittadine e ritorno tutti i giorni.

È previsto il costante raccordo con l'Ente ed il monitoraggio della qualità del servizio svolto, anche mediante l'obbligo di somministrare agli utenti appositi questionari di gradimento del servizio.

ENTE COMMITTENTE

COMUNE DI VERCELLI - SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI

Codice NUTS *ITC12L750*

Codice CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
Indirizzo postale: *Piazza Municipio, 5*
Città: *Vercelli – Codice Postale 13100*
Punti di contatto: *telefono 0161 596393 362*
Indirizzo PEC: **protocollo@cert.comune.vercelli.it** ***Indirizzo Internet:*** *www.comune.vercelli.it*

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il trasporto scolastico:

- Scuolabus per gli alunni delle scuole primarie cittadine;
- Uscite didattiche e attività motorie per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado.

In particolare, l'appalto prevede il trasporto degli alunni iscritti al servizio di scuolabus da e per le scuole interessate e dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e a proprio rischio, mediante utilizzo del mezzo idoneo, messo a disposizione dalla Ditta stessa, ai sensi del D.M. 31/1/1997 e s.m.i., nel rispetto del Codice della strada e di tutte le disposizioni complementari e attuative in materia di circolazione stradale.

Art. 2 Normativa di riferimento

Principali norme di riferimento:

- D. Lgs. n. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i
- Legge n. 120/2020 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*
- Legge n. 108 29 luglio 2021, *recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*

- D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 *"Attuazione dell'Art. 1 della Legge n°123 del 3/8/2007 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i.
- D. Lgs. n. 395 del 22/12/2000 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28/04/2005 in materia di accesso alla professione a trasportatore di viaggiatori su strada
- D.M. n. 88 del 23/12/1999 "*Idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"*
- D.M. del 31/01/1997 e s.m.i. "*Nuove disposizione in materia di trasporto scolastico*" e la successiva circolare esplicativa n. 23 dell'11/03/1997
- D.M. 448 del 20/12/1991 e s.m.i. "*Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"*
- Disposizioni contenute negli atti della presente gara

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "Servizio di pubblica utilità" e per nessun motivo deve essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
Il suddetto servizio è da considerarsi inoltre servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 legge 146/90 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto la ditta affidataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in due anni corrispondenti agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno scolastico.
Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico annuale stabilito dalla Regione Piemonte. L'Amministrazione Comunale avrà cura di comunicare con congruo anticipo il giorno di inizio e i calendari di effettuazione del servizio. Sono esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche.
L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica) e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante per un importo massimo di **€. 32.348,48** IVA 10% esclusa.
Qualora il Comune, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o ravvedesse l'opportunità della soppressione del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109, commi 1 e 3, rubricato "Recesso" del Codice dei contratti. Nei suddetti casi, l'aggiudicatario non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensazioni di sorta. L'appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi eseguiti.
Il contratto relativo alla gestione del servizio trasporto scolastico**,** perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune e accertato il pubblico interesse e la convenienza di prosecuzione del rapporto, il servizio potrà essere protratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016**,** su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.
La prosecuzione del servizio è subordinata alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti

contraenti da rendersi nota attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata.
La risposta, in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.
Sarà richiesto all' operatore incaricato l'avvio d'urgenza del servizio nella mora dell'effettuazione dei controlli di legge previsti dall'art. 80 del del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Luogo di esecuzione.

Il servizio di scuolabus e i servizi di trasporto per attività motoria si svolgono sul territorio comunale. Le uscite didattiche possono essere effettuate anche al di fuori del territorio comunale, entro un raggio di 35 Km.

Art. 5 – Caratteristiche del servizio

Il servizio è regolato dal presente Capitolato, dal Bando, dal Disciplinare di gara e dal Disciplinare Telematico, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della strada nonché dalla normativa statale e regionale in materia di trasporto scolastico.
Per lo svolgimento del servizio di scuolabus, secondo i dati storici, si ritiene adeguato l'impiego di uno scuolabus avente capienza non inferiore ai 30 alunni (posti a sedere) + 3 adulti (1 autista + 2 accompagnatori), con pedana per salita e discesa per soggetti disabili, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, così come da calendario scolastico regionale, il servizio di trasporto degli alunni dai punti di raccolta concordati con l'Amministrazione alla scuola frequentata e viceversa, come di seguito specificato:

a) l'andata e il ritorno da punti di raccolta a scuole cittadine dal lunedì al venerdì per un totale di circa 75 Km giornalieri (urbano ed extraurbano), dalle 7:00 alle ore 8:45 e dalle ore 16.15 alle ore 18.00 circa, per gli alunni di scuola primaria;
b) Trasporto alunni scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a seconda delle esigenze, in giorni da stabilirsi all'interno dell'orario di servizio, per uscite didattiche e attività sportive. La lunghezza del tragitto potrà essere di circa 75 Km all'anno;
c) Si prevedono un numero fino ad un massimo di n. 60 ulteriori servizi di spostamento in territorio comunale o in prima cintura all'anno.
d) Centro estivo (mese di luglio 2024 e 2025) Trasporto dei minori iscritti a Centro Estivo Comunale per spostamenti in piscina e gite settimanali in territorio comunale o in prima cintura.

La stazione appaltante si riserva di modificare i percorsi previsti a suo insindacabile giudizio, mantenendo sostanzialmente invariati i Km dei percorsi.

I Giorni da calendario scolastico con riferimento alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado sono quantificati in 175 presunti (fine giugno), ed in aggiunta altri circa 10 giorni, per il servizio di Centro estivo (mese di luglio).
L'affidatario dovrà mettere a disposizione il mezzo di trasporto adeguato anche per portatori di handicap e il relativo conducente, con pedana per salita e discesa di soggetti disabili
La stazione appaltante fornirà la presenza di un accompagnatore durante il tragitto da domicilio a scuole primarie cittadine e ritorno tutti i giorni.
Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali il Comune ha accolto la relativa domanda. E' vietato il trasporto di persone diverse dagli alunni sopraindicati e dal personale addetto alla sorveglianza e alla custodia degli alunni.
Prima dell'inizio del servizio, per ogni anno scolastico, la ditta affidataria è tenuta ad effettuare una prova dei percorsi definitivi, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e i punti di raccolta e predisporre, il piano attuativo del servizio di trasporto, definendo percorsi, orari di prelievo e di consegna degli alunni nel modo più razionale possibile, elaborato sulla base degli alunni iscritti al servizio e sottoposto alla visione del responsabile comunale del servizio. Qualsiasi variazione successiva

dovrà essere concordata con il responsabile del servizio.
Non sono consentite soste e/o fermate durante lo svolgimento del percorso, in particolare è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio e situazioni potenzialmente pericolose per gli alunni.
Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'appaltatore è tenuto ad intervenire con i mezzi e il personale sostitutivi in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati. In tali casi l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al referente del servizio istruzione del Comune al fine di concordare la modalità più consona per far fronte alla situazione straordinaria. Il personale assegnato al servizio dovrà possedere, oltre alla necessaria patente di guida e della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) caratteristiche morali adeguate ed effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza tenendo una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti (alunni ed accompagnatori).

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, fin dal momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Tale requisito potrà essere autocertificato e sarà soggetto alle verifiche di legge

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 24.03.2021 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della Legge 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Europa, Istruzione e Asili Nido del Comune di Vercelli, Dott.ssa Alessandra Bellardone.

Art. 8 – Ammontare dell'appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad €. 320.380,64 (oltre IVA 10% pari a €. 32.038,06).
Il valore dell'affidamento del servizio in oggetto posto a base d'asta per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 è stimato in €. 199.073,84 + IVA al 10% (pari a €. 19.907,38).
Tale importo complessivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi specie atti a garantire le prestazioni necessarie per un efficiente ed idoneo svolgimento del servizio (carburante, manutenzione, sostituzione ricambi, autista).
L'effettivo costo risulterà dal valore dell'offerta presentata tenuto conto del ribasso percentuale praticato.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 63, comma 5, del Codice Entro due mesi dalla scadenza del

contratto, possono essere affidati all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione del servizio di trasporto scolastico per un massimo di ulteriore anno scolastico, per un importo stimato complessivamente non superiore ad 88.958,32, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Opzione di proroga tecnica* di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice*] La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e in ogni caso non superiore a quattro mesi, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.35 D. Lgs 50/20216 è pari ad €. 320.380,64, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge:

Tabella 1

Importo complessivo a base di gara	*[Importo per servizi analoghi]*	*Proroga tecnica*	Valore globale a base di gara
€. 199.073,84	€. 88.958,32	*€. 32.348,48*	€. 320.380,64

Il costo per la manodopera è quantificato in €. 78.765,60 per gli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 in riferimento al "CONTRATTO AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI – LIVELLO INQUADRAMENTO C2".

Art. 9 – Costi specifici di sicurezza

Non essendo ravvisati rischi da interferenza, l'importo per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza è pari a 0 (zero), non viene pertanto redatto il DUVRI.

Art. 10 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente capitolato. In particolare sono a carico dell'appaltatore:

- tutte le spese relative alla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio;
- l'appaltatore è vincolato, nei confronti del personale dipendente, all'applicazione di contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse

Art. 11 – Revisione prezzi

A decorrere dalla seconda annualità del contratto, ovvero a partire dal 1 settembre 2024 il corrispettivo del servizio potrà essere sottoposto all'adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della ditta affidataria che ha l'obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l'adeguamento, sulla base dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 12 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti.
Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
L'Ente Committente può disporre variazioni al contratto, senza nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del Dlgs. 50/2016.
Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi nel caso in cui dovessero verificarsi riduzioni delle prestazioni richieste rispetto alle quantità presunte all'Art.5, anche se dovute a scelte del Committente.
In ogni caso l'Affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni nelle prestazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il RUP abbia ordinato, nel rispetto della natura delle attività oggetto del contratto e che non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 13 - Personale

Il personale assegnato al servizio dovrà possedere, oltre alla necessaria patente di guida e della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) caratteristiche morali adeguate ed effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza tenendo una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti (alunni ed accompagnatori).
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Inoltre l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 679/2016 indicando il nominativo del Responsabile della privacy.
Durante lo svolgimento dei servizi è vietato:
a. fare salire sull'autoveicolo adibito al solo trasporto scolastico persone estranee al servizio stesso, nonché utenti non preventivamente autorizzati dal Servizio Scolastico del Comune;
b. caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
c. fumare e bere bevande alcoliche;
d. deviare dal percorso concordato, effettuare fermate non previste;
e. non effettuare fermate previste.
Il personale impiegato dovrà:

1. essere munito, durante il servizio, di un distintivo indicante la denominazione della Ditta, nonché il proprio nome e cognome;
2. essere dotato di telefono cellulare idoneo a consentire la tempestiva comunicazione con la Ditta e con la referente del servizio istruzione in merito ad ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc…) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati;
3. tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
4. essere reperibile telefonicamente durante il servizio;
5. adottare le cautele ed accorgimenti che garantiscono l'incolumità fisica dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, aperture e chiusure delle porte, partenza del mezzo);
6. essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;
7. garantire il servizio così definito nel presente capitolato;
8. comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio, nonché ogni funzionamento anomalo del mezzo, al proprio responsabile il quale ha l'obbligo di riferire al Comune.

L'Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione del conducente assegnato qualora comprovate testimonianze o verifiche rilevino l'inadeguatezza rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo sia di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori ed insegnanti

circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli alunni, l'autista deve indirizzare gli stessi all'ufficio comunale competente.
La Ditta è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune in qualità di Ente appaltante.
Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a segnalare al Servizio Scolastico comportamenti non idonei sullo scuolabus da parte degli utenti del servizio.
L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità alla mansione per lo svolgimento del servizio richiesto al proprio personale.
La Ditta appaltatrice dovrà individuare e nominare un Responsabile del Servizio e comunicare all'Ufficio Istruzione del Comune di Vercelli il nominativo ed il recapito telefonico. Della variazione del Responsabile del Servizio dovrà essere data comunicazione.
Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programmazione del servizio, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto responsabile e l'ufficio Istruzione del Comune di Vercelli.
Il responsabile individuato dall'appaltatore partecipa ad incontri con il personale del Comune, prima dell'inizio del servizio per la programmazione dello stesso ed ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti.
L'aggiudicatario al momento dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale impiegato indicando le generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale), data di assunzione e numero di matricola, inquadramento contrattuale unitamente alla copia della patente di guida e abilitazioni varie. La comunicazione di tali dati costituisce obbligazione contrattuale. La Ditta si impegna inoltre a comunicare pe iscritto eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Art. 14 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'Affidatario è tenuto ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte al presente Capitolato. E' altresì tenuto al rispetto di quanto specificato a suo carico negli altri articoli del presente Capitolato, assicurando l'efficacia e l'efficienza della gestione.
L'Affidatario risponde in sede civile e penale dell'incolumità degli utenti del servizio di cui al presente Capitolato.
L'Affidatario dovrà garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Si dà atto che l'affidatario sia a conoscenza degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e della legge n. 190 del 6.11.2012 s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione). L'Affidatario è tenuto a garantire che il proprio personale osservi gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 17/12/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vercelli" pubblicato sul sito del Comune Vercelli, ed integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 554 del 22/12/2022, che ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente.
Nel caso in cui l'automezzo utilizzato non possa proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, un servizio sostitutivo con autobus idoneo entro un'ora dal verificarsi dell'inconveniente ed informare tempestivamente il Servizio Istruzione del Comune.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc…) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.
L'Appaltatore dovrà presentare al servizio Istruzione copia della carta di circolazione che dovrà riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civili.
L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, esonerando l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta. A tale proposito è fatto obbligo all'Appaltatore di contrarre polizza assicurativa RCT, come meglio indicato al successivo articolo 15.

Art. 15 - Obblighi del committente

Il committente si impegna a comunicare all'affidatario i percorsi che dovranno essere effettuati, i nominativi dei bambini iscritti al servizio di scuolabus, tempestivamente e qualsiasi altra variazione al servizio stesso.
L'Ufficio Istruzione controllerà e verificherà l'andamento del servizio.

Art. 16 - Obblighi assicurativi

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio del servizio, le seguenti polizze assicurative:

- per responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/RCO per tutti i danni che dovessero essere arrecati a terzi o dipendenti nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara da parte dei propri dipendenti, del cui operato deve rispondere a norma di legge, con un massimale non inferiore ad €. 15.000.000,00 indipendentemente dal numero delle vittime. La polizza deve avere come oggetto specifico i servizi del presente appalto ed avere durata pari alla durata dell'affidamento in oggetto.
- per RCA del mezzo utilizzato con un massimale di sinistro minimo per danni alle cose di €. 1.000.000,00 indipendentemente dal numero dei danneggiati (art. 128, c.1, lett. b) bis del codice delle assicurazioni). La polizza deve essere estesa alla copertura dei seguenti rischi:
    1. rinuncia alla rivalsa per conducente non abilitato o alla guida con patente scaduta a norma delle disposizioni vigenti;
    2. rinuncia alla rivalsa nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni normative in materia;
    3. rinuncia alla rivalsa nel caso in cui il veicolo sia guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, con sanzione ai sensi degli articoli 186 o 187 del Codice della strada D. Lgs. 285/92 s.m.i.

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale copia delle quietanze del pagamento del premio degli anni successivi.

Art. 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Affidatario assicura le prestazioni svolte con proprio personale nell'ambito dei servizi relativi al presente capitolato. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.
L'Affidatario risponde altresì dei danni a persone o cose derivanti dall'espletamento del servizio per fatto dell'Affidatario medesimo o dei suoi dipendenti sollevando l'amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. La ditta pertanto deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, che dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto di servizio di cui al presente capitolato, specificamente dedicata al Comune di Vercelli, dovrà prevedere adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso terzi e comunque tutte le assicurazioni obbligatorie per disposizioni di legge, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Ente appaltante debba essere considerato "terzo" a

tutti gli effetti e dove siano indicati i seguenti massimali:

- Euro 2.500.000,00 per ogni persona.
- Euro 1.500.000,00 per ogni cosa.

Detta polizza deve essere stipulata e trasmessa al Committente prima dell'inizio del servizio.
Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'Affidatario. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che il Committente dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotti dai crediti dell'Affidatario e in ogni caso da questo rimborsati.
L'Affidatario nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Committente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 18 – Tipologia dei veicoli

Gli autobus utilizzati devono essere adatti al servizio da svolgere, possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1997 al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997.
Gli autobus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione e dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada, da produrre in copia al Comune in caso di aggiudicazione.
L'automezzo impiegato deve essere coperto da polizza assicurativa RC relativa al veicolo; deve essere in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M n° 408/98.
Per nessun motivo sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione.
I mezzi dovranno essere omologati come minimo EURO 4 se a benzina, EURO 6 se diesel, secondo quanto previsto dal decreto Ministero della Transizione ecologica del 19/10/2022, relativo ai criteri ambientali minimi.
Non sono ammessi passeggeri in piedi.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. n° 448/1991.
La ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena efficienza e la decorosità dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato mediante autobus, in servizio di noleggio con conducente, già in proprietà della Ditta appaltatrice e già adibiti al servizio di Noleggio Con Conducente e comunque non necessariamente scuolabus (gialli).
La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di assegnare al servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso tenendo conto anche del rapporto numero posti seduti /numero bambini trasportati.
Anche in caso di temporanei guasti ai mezzi, la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio a mezzo scuolabus di scorta.
La Ditta aggiudicataria dovrà soddisfare in qualsiasi circostanza, senza oneri aggiuntivi, le esigenze relative al trasporto dei minori su sedia a rotelle sia per il servizio di scuolabus che per le uscite didattiche.
Gli automezzi che l'Impresa aggiudicataria metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla norma)

- giubbotti riflettenti ad alta visibilità
- cassetta pronto soccorso
- estintore.

Gli automezzi dovranno essere dotati di qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento.
L'aggiudicatario è altresì tenuto all'assolvimento dei seguenti obblighi:
· pulizia giornaliera interna e lavaggio igienizzante degli automezzi con frequenza mensile;
· manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione.

Art. 19 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale

L'aggiudicatario dovrà:

- applicare il C.C.N.L. di categoria per le persone impegnate nella gestione del servizio in oggetto del presente Capitolato d'appalto;
- rispettare le norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria nei confronti dei dipendenti e/o soci che incaricherà del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Dal contratto non potrà pertanto derivare alcun obbligo del Comune verso il personale addetto, restando esclusa l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera.

Art. 20 - Sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro (art. 26 d.lgs. 81/2008) – Clausola sociale ai sensi dell'Art. 50 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e i.

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza di ogni requisito di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., applicabile all'attività oggetto di appalto.
L'aggiudicataria dovrà ottemperare a tutte le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro in riferimento sia al proprio personale sia ai terzi.
L'aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto i seguenti nominativi:

- Personale operativo e rispettiva qualifica.
- Nominativo del personale che svolge la funzione di Preposto per il Servizio in oggetto (art. 26 c. 8 bis D. Lgs.vo 81/08)
- Nominativi delle Figure della Sicurezza (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Le linee operative di carattere generale riguardanti lo svolgimento del servizio saranno concordate tra le due parti in apposite riunioni. Al Servizio Istruzione del Comune di Vercelli, compete la vigilanza sullo svolgimento dell'appalto e l'ammissione degli utenti.
Qualora, ad insindacabile giudizio del RUP, il personale impiegato dalla ditta non risultasse idoneo a svolgere i compiti previsti, la ditta medesima si impegna ad un'immediata sostituzione.

In relazione agli obblighi connessi alla valutazione dei rischi da interferenza, in considerazione dei seguenti aspetti:
- l'esecuzione delle attività oggetto di appalto prevede la compresenza con il personale della ATI Alemar/Start che svolge il servizio di accompagnamento, ma non comporta rischi di interferenza;
- l'esecuzione delle attività oggetto di appalto avviene sul territorio e non presso luoghi dei quali il committente ha la disponibilità giuridica;
- non si procede alla elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sono da prevedere né coordinare interventi di protezione e prevenzione da rischi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro.
Si evidenzia inoltre che l'adempimento alle prescrizioni poste dalla disciplina in oggetto a carico della committenza, escludono in ogni caso gli obblighi e le responsabilità circa la prevenzione e protezione dei rischi specifici dell'attività dell'appaltatrice.

Il Committente si riserva di verificare, nel corso dell'affidamento, l'effettiva osservanza dei requisiti in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08, applicabili alla specifica attività.
Nella definizione del personale da utilizzare la Ditta Appaltatrice, allo scopo di perseguire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato per il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto dei principi dell'U.E, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera prevista per il nuovo contratto, in caso di cambio di gestione l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, qualora disponibile, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 13 del 13/02/2019 recanti "la disciplina delle clausole sociali", garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/6/2015 n. 81.

Art. 21 - Pagamenti

A titolo di corrispettivo, il Comune di Vercelli verserà alla ditta appaltatrice l'importo dovuto per il servizio erogato, calcolato sulla base del valore dell'offerta presentata in sede di gara per l'espletamento del servizio di scuolabus comunale.

1. Le fatture dovranno essere emesse dall'Affidatario a consuntivo, ogni mese dall'inizio delle prestazioni specificando l'importo complessivo con I.V.A. di legge. Il pagamento sarà effettuato mensilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica intestata al Comune di Vercelli, Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni, P.zza Municipio 5, 13100 VERCELLI previa verifica della regolarità del servizio da parte del RUP.
2. Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica. A decorrere dal 31.05.2015, come disposto dall'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, le Pubbliche Amministrazioni "*non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica*".
3. Le fatture dovranno indicare obbligatoriamente il CIG di riferimento del Contratto.
4. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 109/2014 (Legge di Stabilità 2015) il Comune di Vercelli provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.
   Il pagamento delle fatture è subordinato:
   - alla verifica di conformità delle prestazioni
   - alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC
   - alla verifica di regolarità fiscale, come previsto dall'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 e 80 comma 4 Dlgs. 50/2016 (salvo eventuali sospensioni di legge).
5. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato da irregolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi, né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Vercelli.
6. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione richiesta o il parere del RUP non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Comune di Vercelli non eseguirà alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo Art. 18.
7. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi previsti

nel Contratto. Qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC da parte del Comune di Vercelli.

8. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art.30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
10. L'Affidatario dovrà tenere indenne il Committente da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Committente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra l'Affidatario e i suoi dipendenti.
11. L'eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 22 - Obblighi del gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Vercelli gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall'inizio del loro utilizzo in caso di conti già esistenti, o entro sette giorni dalla loro accensione in caso di accensione di un nuovo conto. Nello stesso termine, devono essere anche indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
2. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.
4. L'Affidatario ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG di riferimento del Contatto.
5. L'Affidatario ha, inoltre, l'obbligo di prevedere, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'incarico, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità
6. dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo

Art. 23 – Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440 e art. 106 D. Lgs 50/2016. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo

richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art. 24 - Cessione, Subappalto e Subcontratto

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Di tali modifiche l'Affidatario deve darne comunicazione scritta al Committente tramite PEC all'indirizzo: **protocollo@cert.comune.vercelli.it** entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni a condizione che sia dichiarato in sede di offerta.

E' vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Committente, salvo maggiori danni accertati.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Affidatario, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato. Il Comune di Vercelli provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente all'Affidatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sub-contratti

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Art. 25 - Inadempimenti e penali

Ogni qualvolta venisse rilevato e fatto constatare un inadempimento nell'esecuzione del servizio questa Amministrazione addebiterà all'impresa appaltatrice le seguenti penali:

a) il ritardato adempimento del servizio è calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
b) interruzione del servizio non prevista dalle norme del presente contratto: €. 1.000,00 (milleuro) per ogni giorno di interruzione;
c) inadeguato comportamento da parte degli operatori incaricati ad effettuare le prestazioni e gli interventi oggetto del presente appalto: da € 150,00 (centocinquanta) a € 500,00 (cinquecento) per singolo evento, salvo che il fatto con costituisca più grave inadempimento;
d) mancata sostituzione definitiva di un operatore richiesta dal Committente: €. 2.000,00 (duemila) per ogni mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione;

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell'Amministrazione comunale e da valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione comunale entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora l'appaltatore fosse incorso nelle penalità di cui sopra, il relativo importo verrà dedotto dalle fatture

presentate.

Nei casi in cui l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Vercelli si riserva la facoltà di ordinare ad un altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Committenza.
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, il Comune di Vercelli potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'Affidatario al RUP via PEC per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Per cumulo di infrazioni, di particolare rilevanza e gravità, il Committente provvede alla risoluzione del contratto.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le situazioni di seguito elencate:
a) applicazione di penali da parte del Comune di Vercelli per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto;
b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
c) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
d) mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs . 50/2016;
e) danno all'immagine del Comune di Vercelli;
f) violazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
g) inosservanza delle norme relative al subappalto;
h) violazione del Patto di integrità degli appalti pubblici;
i) violazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vercelli, per quanto compatibile;
l) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività da parte dell'Affidatario;
m) interruzione non motivata del servizio;
n) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese servizi o loro utilizzo non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.
Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Affidatario.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune di Vercelli ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.
A seguito di eventuali pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di aggiudicazione con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Affidatario, in caso di risoluzione o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del C.C., dal committente a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione o inefficacia.

Art. 27 - Recesso unilaterale e rinegoziazione

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 109 del Dlgs. 50/2016 e del 2° comma dell'art. 1373 C.C, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento previa comunicazione via PEC da notificarsi all'Affidatario con un preavviso non inferiore a venti giorni,
Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al medesimo Ente Committente.
In caso di recesso unilaterale, il Comune di Vercelli pagherà all'Affidatario le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di recesso, l'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Art. 28 - Stipula del contratto - esecuzione anticipata – Garanzia definitiva

Il contratto, a pena di nullità, verrà stipulato in forma di scrittura privata presso la Stazione Appaltante del Comune di Vercelli in modalità elettronica, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Fanno parte integrante del Contratto, ancorché non allegati:
a) il bando;
c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
d) l'offerta economica e la documentazione presentata dal soggetto aggiudicatario.
Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:
- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
Prima della sottoscrizione del Contratto, il Comune di Vercelli, verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali previsti nei confronti dell'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nonché al positivo esito dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Il Comune di Vercelli, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020, potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, trattandosi di procedura avviata prima del 31/12/2023.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della sottoscrizione del Contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, da calcolarsi secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia, a favore del Comune di Vercelli, prestata in una delle seguenti forme:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale BANCA DI ASTI di Vercelli
- fideiussione bancaria, polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta

è prestata a tutela dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il

risarcimento dell'eventuale maggior danno.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Comune di Vercelli chiederà all'Affidatario la reintegrazione della stessa.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata secondo le modalità e alle condizioni indicate all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Obblighi di riservatezza e non divulgazione

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 e nel Dlgs. 101 del 2018, e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 30 - Informativa ai sensi art. 13 regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.
I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vercelli, contattabile ai seguenti riferimenti: Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it.

Art. 31 - Trattamento dati da parte dell'affidatario

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR UE 679/2016. n. 196/2003 e s.m.i., l'Affidatario assume la qualifica di Responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, pertanto è tenuto a trasmettere al Committente il nominativo del proprio Responsabile per il trattamento dei dati nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.;
L'Affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto

sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione di tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice per la protezione dei dati personali), garantendo la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni;
È obbligo dell'Affidatario garantire l'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. da parte di tutto il personale.
E'fatto divieto all'Affidatario e al personale della stessa impiegato nei servizi oggetto dell'Appalto di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03.
L'Affidatario è tenuto a comunicare al RUP ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare.
L'Affidatario consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate
Nel caso l'affidatario riceva da parte dei cittadini o comunque degli interessati, delle richieste di accesso ai dati ai sensi di legge, le richieste non dovranno essere soddisfatte, ma dovranno essere comunicate al Comune di Vercelli, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso per il seguito di competenza.

Art. 32 - Spese di contratto ed imposte

Sono a esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria tutte e indistintamente le spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
L'imposta di bollo, viene assolta secondo le modalità e nei termini di cui al all'articolo 7 del D.M. 23 gennaio 2004, mediante versamento su apposito modello F23.
Il Contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La registrazione avviene a cura della Comune di Vercelli ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

Art. 33 - Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero insorgere nell'esecuzione del Servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Vercelli.

Art. 34 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.